

# Comune di PRATO

## ORGANO DI REVISIONE

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 09/03/2020.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Prato, nella persona dei sottoscritti Rag. Francesco FALCONI, Dott. Juri SCARDIGLI e Rag. Fulvio FALTONI, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 21.02.2019,

### RICEVUTA

a mezzo posta elettronica in data 31/03/2020 la proposta di deliberazione di Consiglio n. 134 del 09/03/2020 ad oggetto "Tassa Rifiuti (TARI) – Modifiche al regolamento", unitamente ai relativi allegati.

### RICHIAMATE

- la deliberazione n. 45 del 04/04/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione n. 137 del 24/04/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano delle performance per il triennio 2019-2021.

### VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e, segnatamente, il comma 1, lettera b), n. 7, ai sensi del quale l'organo di revisione esprime pareri in materia di proposte di regolamento di (omissis) applicazione dei tributi locali;
- il comma 682 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale prevede che il Comune, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 determina la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 03/09/2014 e successive mm e ii;
- l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, il quale, al comma 1 lettera b), dispone testualmente quanto segue "...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato....";
- l'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) che introduce anche per gli enti locali l'accertamento esecutivo;

### PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma al comma 1 che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

#### RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale è testualmente disposto che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....";

#### DATO ATTO

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 testualmente prevede che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### ATTESO

- che il servizio di gestione del sistema integrato per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Prato viene svolto dalla società Alia Servizi Ambientali SpA in virtù della stipula del contratto di Servizio in data 31/08/2017 con ATO Toscana Centro ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge Regionale n. 61/2007

#### PRESO ATTO

- dei i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Donatella PALMIERI, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile in data 16/03/2020;

- che le modifiche al regolamento riguardano in particolare le dilazioni di pagamento e l'adeguamento dello stesso all'introduzione, anche per gli Enti Locali, dell'accertamento esecutivo prevista dalla sopra richiamata legge di stabilità per l'anno 2020;

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 134 del 09/03/2020 avente ad oggetto "Tassa Rifiuti (TARI) - Modifiche al regolamento" predisposta dal servizio Risorse Umane e Finanziarie.

Prato, 01 Aprile 2020

L'Organo di Revisione

Rag. Francesco FALCONI

Dott. Juri SCARDIGLI

Rag. Fulvio FALTONI

Firmato da:

**SCARDIGLI JURI**

codice fiscale SCRJRU64E13E625Z

num.serie: 47546939892523098343696797719629930303

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 11/09/2018 al 11/09/2021

**FALCONI FRANCESCO**

codice fiscale IT:FLCFNC69H13G999G

num.serie: 142942566801782922941179591992778516163

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 18/09/2017 al 18/09/2020

**Fulvio Faltoni**

codice fiscale FLTFLV61D28A390Z

num.serie: 13501174

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 22/06/2019 al 22/06/2022